

		REP. N. ____/20
	COMUNE DI PAU	PROVINCIA DI ORISTANO
	SCHEMA DI PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI PASTI	
	CALDI A DOMICILIO	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	TRA	
	La Dott.ssa Nicoletta Marongiu, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale e Culturale	
	del Comune di Pau, che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di	
	Pau (codice fiscale n. 80030320958), ove domicilia per ragioni d'ufficio e che rappresen-	
	ta in forza dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, giusto decreto Sindacale	
	n. 2 del 08/01/2021 e di seguito denominato per brevità "Comune";	
	E	
	Il Fornitore _____ con sede legale in _____, in Via _____ n. _____ Codice Fisca-	
	le/Partita IVA _____ legalmente rappresentato da _____, nato a _____ il	
	_____, Pec: _____, mail: _____, tel. _____.	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale e Culturale n.	
	_____ del _____, è stato avviato il procedimento per l'aggiornamento dell'Albo dei sog-	
	getti accreditati a svolgere il servizio di pasti caldi a domicilio nel Comune di Pau;	
	- con determinazioni del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale e Culturale n.	
	_____ del _____ e n. _____ del _____, si è provveduto, rispettivamente, ad aggiorna-	
	re l'Albo dei soggetti accreditati a svolgere il servizio di pasti caldi a domicilio nel Comu-	
	ne di Pau in via provvisoria e in via definitiva;	
	- il fornitore _____ è in possesso dei requisiti per poter contrattare col la Pubblica Am-	
	ministrazione.	

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OBBLIGHI RECIPROCI

Il Comune di Pau, come sopra rappresentato e in virtù degli atti sopra indicati, preso atto delle risultanze istruttorie, iscrive il fornitore _____, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, nell'Albo dei soggetti accreditati per l'esecuzione del servizio di pasti caldi a domicilio.

A seguito della suddetta iscrizione, legittima il fornitore all'offerta degli interventi e servizi domiciliari nel pieno rispetto dei patti e condizioni contenuti nel Bando di aggiornamento e in tutti i suoi allegati e autorizza lo stesso, qualora prescelto dal cittadino utente e/o dal suo familiare di riferimento, alla erogazione del suddetto servizio secondo i livelli quali-quantitativi e le procedure indicate nel Buono servizio emesso a suo favore.

Il Comune di Pau si impegna a corrispondere al fornitore l'importo relativo alle prestazioni fatturate dallo stesso eseguite nei confronti dei destinatari e previste nel buono servizio, secondo le tariffe e con le modalità concordate; effettua le verifiche e i monitoraggi sul mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e sulla compiuta attuazione degli impegni assunti in tale sede, secondo la cadenza temporale e le modalità disposte.

Il fornitore accreditato, a seguito della sua iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati:

- s'impegna all'offerta del servizio di pasti caldi a domicilio, nel rispetto di tutti i patti e le condizioni contenuti nel Bando di accreditamento e negli allegati di seguito elencati:

a) Disciplinare per l'aggiornamento dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito del servizio di pasti caldi a domicilio;

b) Disciplinare per l'esecuzione dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito del servizio di pasti caldi a domicilio;

	c) Capitolato per l'aggiornamento dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito del	
	Servizio di pasti caldi a domicilio;	
	- se prescelto dal cittadino utente e/o dal suo familiare di riferimento, non potrà rifiutare l'esecuzione del Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) a favore dello stesso e	
	dovrà procedere alla erogazione dei servizio di pasti caldi a domicilio nei tempi e con le	
	modalità prescritti dai sopra richiamati documenti e secondo i livelli quali-quantitativi e	
	le procedure indicate nel Buono servizio;	
	- si impegna ad eseguire a favore dell'utente richiedente, le prestazioni accessorie proposte in sede di accreditamento o in un momento successivo, secondo le tariffe indicate	
	dallo stesso fornitore;	
	- si impegna ad applicare per le prestazioni obbligatorie di cui all'art. 11 del capitolato, rese a favore del cittadino utente e le tariffe previste dal bando e dal capitolato;	
	- si impegna a vigilare sugli interventi e i servizi resi dal proprio personale, a garantire	
	per tutto il tempo di vigenza dell'Albo il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di	
	presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e a dare compiuta attuazione agli	
	impegni dichiarati in tale sede.	
	ART. 2 - VALIDITÀ	
	La validità del presente Patto è strettamente connessa alla vigenza dell'Albo dei soggetti	
	accreditati nell'ambito del servizio di pasti caldi a domicilio, ovvero dal 01 gennaio 2022	
	sino al 31 dicembre 2024.	
	Nel caso in cui dovesse verificarsi il trasferimento della gestione del servizio al PLUS del	
	Distretto Socio- Sanitario di Ales –Terralba o all’Unione dei Comuni “Alta Marmilla”, il	
	periodo di accreditamento si intenderà risolto automaticamente anche prima della scadenza, previa comunicazione da parte del committente e senza che nulla sia dovuto a	
	titolo di indennizzo.	

ART. 3 - CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'ALBO

L'iscrizione all'Albo comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le regole, patti e condizioni indicati nel Bando di accreditamento e in tutti i suoi allegati.

Il fornitore accreditato può essere sospeso dall'Albo, fino ad un periodo massimo di 6 mesi, nel caso di mancanza temporanea anche di uno solo dei requisiti minimi di cui all'art. 11 del bando o eventuale comportamento scorretto accertato nei confronti dell'utenza.

Nel suddetto periodo il fornitore non può prendere in carico nuovi casi e ha il dovere di garantire la prosecuzione del servizio , come prevista dal Piano Assistenziale Individualizzato, alle persone già in carico al momento della sospensione fino a nuova scelta del fornitore.

ART. 4 - CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Il fornitore accreditato può essere cancellato dall'Albo nei seguenti casi:

- gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche;
- accertate irregolarità nei rapporti di lavoro;
- cessazione dell'attività dovuta a cause di forza maggiore, provvedimenti autoritativi o per altre cause;
- mancato rispetto del prezzo massimo previsto;
- mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla documentazione relativa alla procedura di accreditamento;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere le regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte del Comune di Pau;
- rinuncia all'accreditamento da parte dello stesso fornitore, comunicata con preavviso di almeno 30 giorni al Comune di Pau e ai cittadini-utenti, al fine di permettere agli stes-

	si la scelta di un nuovo fornitore;	
	- inadempienze reiterate, per le quali sia già stato adottato il provvedimento di sospensione di cui all' art. 5 del capitolato;	
	- impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;	
	- perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per l'accreditamento;	
	- il raggiungimento del punteggio massimo della penalità di cui all'art. 20 del disciplinare di esecuzione;	
	- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento del comune di Pau, approvato con deliberazione di G.C. n. 13 del 18.03.2015;	
	- violazione degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 190/2012, in particolare al divieto per i dipendenti pubblici che hanno cessato il loro rapporto di lavoro presso la P.A. negli ultimi tre anni, di svolgere attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell'intervento.	
	Il soggetto escluso non potrà ripresentare domanda di accreditamento per un anno dalla data dell' esclusione.	
	Il fornitore si impegna a comunicare la propria cancellazione dall'Albo agli utenti che hanno sottoscritto con lo stesso un contratto, garantendo comunque la fornitura degli interventi per il periodo di tempo necessario alla scelta di un altro fornitore.	
	ART. 5 POLIZZE ASSICURATIVE	
	Il fornitore ha stipulato in data _____ la polizza assicurativa n° _____ con la _____, Agenzia di _____ a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che l'impresa stessa possa arrecare all'utenza, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi in relazione alle prestazioni previste nell'elenco delle prestazioni domiciliari, il cui massimale non è inferiore ad euro 1.500.000,00 per sinistro/persona/cose.	

	La polizza include la copertura espressa per i seguenti danni:	
	- responsabilità civile dell'impresa accreditata per fatto doloso o colposo di persone dallo stesso preposte allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;	
	- a cose altrui, derivanti da incendio di cose della impresa accreditata o da essa detenute (massimale non inferiore ad euro 500.000,00).	
	La copertura assicurativa è estesa a tutte le attività obbligatorie, accessorie, complementari e sussidiarie all'oggetto del servizio, nulla escluso per tutto il periodo del servizio.	
	L'esistenza di tale polizza non libera l'impresa accreditata dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.	
	ART. 6 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere in pendenza del presente Patto è competente il Foro di Oristano.	
	ART. 7 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 RGDP 2016/679.	
	Il fornitore viene designato quale Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, Paragrafo 1, Punto 8) e art. 28, Paragrafo 1, RGPD 2016/679.	
	In ossequio alla previsione di cui all'art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, il presente articolo disciplina i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento dei dati con riferimento ai trattamenti effettuati nell'ambito del presente contratto.	
	Il fornitor, in possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, si impegna ad offrire garanzie sufficienti per	

	mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati	
	per conto dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati.	
	Il fornitore, in qualità di Responsabile del trattamento si impegna ad osservare scrupo-	
	losamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare:	
	a) il Responsabile del trattamento non può ricorrere ad altro Responsabile senza	
	previa specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare del trattamento;	
	b) il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione do-	
	cumentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati	
	personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo	
	richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trat-	
	tamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trat-	
	tamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che la nor-	
	mativa vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;	
	c) il Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito della pro-	
	pria organizzazione, il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto dei princi-	
	pi di cui all’art. 5 del RGPD e, in particolare, assicura che i dati personali siano	
	trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che, in caso di	
	raccolta, i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legit-	
	time e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;	
	d) il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, per-	
	tinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trat-	
	tati;	
	e) il Responsabile del trattamento garantisce che le persone che nell’ambito della	
	propria organizzazione sono autorizzate al trattamento dei dati personali ab-	
	biano ricevuto una adeguata formazione con riferimento alla tutela del diritto	

	alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per	
	ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o	
	danno accidentale dei dati e abbiano un adeguato obbligo legale di riservatez-	
	za;	
	f) il Responsabile del trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura,	
	dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo,	
	del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche,	
	adotta tutte le misure tecniche ed organizzative, ivi comprese la pseudonimiz-	
	zazione e la cifratura dei dati personali, necessarie per garantire un livello di si-	
	curezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD;	
	g) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare con misure tecniche e organiz-	
	zative adeguate al fine di consentire allo stesso Titolare del trattamento di dare	
	seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III	
	del RGPD;	
	h) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli	
	obblighi di sicurezza di cui all'art. 32, RGPD, mettendo in atto misure tecniche e	
	organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatez-	
	za, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di tratta-	
	mento;	
	i) il Responsabile del trattamento garantisce l'adozione di adeguate misure di si-	
	curezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati	
	e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;	
	j) il Responsabile del trattamento assicura l'adozione di procedure volte a testare,	
	verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organiz-	
	zative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;	

	k) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle procedure di notifica di	
	violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di	
	comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt.	
	33 e 34 del RGPD;	
	l) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nell'effettuazione della Valu-	
	tazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD e nella	
	successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la	
	protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del	
	RGPD;	
	m) il Responsabile del trattamento designa il proprio Responsabile della Protezione	
	dei Dati (RPD) nei casi previsti dall'art. 37 del RGPD, pubblica i suoi dati di con-	
	tatto e li comunica al Garante per la protezione dei dati personali ed al Titolare	
	del trattamento;	
	n) il Responsabile del trattamento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30,	
	paragrafo 2, del RGPD, istituisce e aggiorna un registro, tenuto in forma scritta,	
	di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Co-	
	mune di Pau;	
	o) il Responsabile del trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione	
	dei Dati designato dall'Ente sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in	
	tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad	
	assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;	
	p) il Responsabile del trattamento, al momento della cessazione del contrat-	
	to/incarico/fornitura/consulenza oggetto di affidamento, si obbliga a restituire	
	al Titolare tutti i dati personali trattati e a cancellare le copie esistenti, salvo il	
	caso in cui la normativa europea o nazionale preveda la conservazione dei dati;	

g) il Responsabile del trattamento si obbliga a mettere a disposizione del Titolare

tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti

dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, compre-

se le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;

r) il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a

suo parere, un'istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale

relativa alla protezione dei dati.

ART. 8- SOTTOSCRIZIONE

Il presente patto di accreditamento viene stipulato sotto forma di scrittura privata da

registrarsi in caso d'uso con oneri a carico del fornitore e viene sottoscritto in modalità

elettronica con apposizione di firme digitali, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012, come

convertito con L. 221/2012.

L'imposta di bollo viene/non viene assolta in quanto la Ditta ha comunicato di esse-

re/non essere esente in quanto ONLUS, ai sensi della normativa vigente.

La sottoscrizione del presente patto comporta la piena ed incondizionata accettazione

di quanto in esso contenuto.

La data del Patto di accreditamento coincide con l'ultima sottoscrizione digitale.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE ACCREDITATO (_____)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Nicoletta Marongiu)